

STATUTO

<u>VERSIONE VIGENTE</u>	<u>VERSIONE PROPOSTA</u>	<u>NOTE</u>
INDICE	INDICE	
<i>Art. 1 - Costituzione e sede</i>	<i>Art. 1 - Costituzione e sede</i>	
<i>Art. 2 - Durata e carattere dell'Associazione</i>	<i>Art. 2 - Durata e carattere dell'Associazione</i>	
<i>Art. 3 - Compiti e funzioni</i>	<i>Art. 3 - Il Sistema camerale</i>	
<i>Art. 4 - Rapporti con la Regione Toscana</i>	<i>Art. 4 - Compiti e funzioni</i>	
<i>Art. 5 - Rapporti con le autonomie funzionali</i>	<i>Art. 5 - Rapporti con la Regione Toscana</i>	
<i>Art. 6 - Organi</i>	<i>Art. 6 - Rapporti con le autonomie funzionali</i>	
<i>Art. 7 - L'Assemblea</i>	<i>Art. 7 - Organi</i>	
<i>Art. 8 - Le competenze dell'Assemblea</i>	<i>Art. 8 - Il Consiglio</i>	
<i>Art. 9 - Modalità di funzionamento dell'Assemblea</i>	<i>Art. 9 - Le competenze del Consiglio</i>	
<i>Art. 10 - Il Consiglio delle Associazioni Regionali di categoria</i>	<i>Art.10 - Modalità di funzionamento del Consiglio</i>	
<i>Art. 11 - Composizione del Consiglio delle Associazioni Regionali di categoria</i>	<i>Art. 11 - La Giunta</i>	
<i>per le problematiche attinenti lo sviluppo economico e sociale della Toscana</i>	<i>Art. 12 - Le competenze della Giunta</i>	
<i>Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione</i>	<i>Art. 13 - Modalità di funzionamento della Giunta</i>	

Art. 13 - Le competenze del Consiglio di Amministrazione	Art. 14 - Il Presidente dell'Unione Regionale	
Art. 14 - Modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione	Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti	
Art. 15 - Il Comitato di Presidenza	Art. 16 - Il Comitato dei Segretari Generali	
Art. 16 - Il Presidente dell'Unione Regionale	Art. 17 - Il Consiglio delle Associazioni Regionali di categoria	
Art. 17 - Il Comitato dei Segretari Generali	Art. 18 - Il Segretario Generale	
Art. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti	Art. 19 - Ripartizione delle competenze politiche e amministrative	
Art. 19 - Il Segretario Generale	Art. 20 - Commissioni di Studio e Comitati	
Art. 20 - Ripartizione delle competenze politiche e amministrative	Art. 21 - Personale	
Art. 21 - Comitati	Art. 22 - Disposizioni sul finanziamento e contabilità	
Art. 22 - Personale	Art. 23 - Controlli e Bilancio consuntivo	
Art. 23 - Disposizioni sul finanziamento e contabilità	Art. 24 - Scioglimento	
Art. 24 - Controlli e Bilancio consuntivo	Art. 25 - Clausola compromissoria	
Art. 25 - Recesso		
Art. 26 - Scioglimento		
Art. 27 - Clausola compromissoria		
Articolo 1	Articolo 1	

Costituzione e sede	Costituzione e sede	
<p>1. Le Camere di Commercio della regione Toscana: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena costituiscono, come previsto dall'articolo 6 della Legge n.580/93, una Associazione, dotata di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del Codice Civile, denominata: Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana (Unioncamere Toscana). Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.</p>	<p>1. Le Camere di Commercio della regione Toscana di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena sono associate, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23, nell'Unioncamere regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana, la cui denominazione abbreviata è "Unioncamere Toscana". Essa è retta dal presente statuto, dai regolamenti e dalle vigenti norme di legge in materia.</p>	
<p>2. L'Unione Regionale ha sede in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 24.</p>	<p>2. L'associazione è dotata di personalità giuridica, ai sensi della normativa vigente.</p>	
<p>3. L'Unione Regionale potrà aprire sedi secondarie, uffici o recapiti sia nella regione che in Italia ed all'estero.</p>	<p>3. L'Unioncamere Toscana ha sede in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 24. Potrà aprire uffici distaccati nella regione e, anche in comune con altri soggetti pubblici, in Italia e all'estero.</p>	
<i>Articolo 2</i>	<i>Articolo 2</i>	
Durata e carattere dell'Associazione	Durata e carattere dell'Associazione	
<p>1. La durata dell'Associazione è illimitata.</p>	<p>1. La durata dell'Associazione è illimitata.</p>	

<p>2. L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.</p>	<p>2. L'associazione non ha scopo di lucro. È fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.</p>	
	<p><i>Articolo 3</i></p>	
	<p><i>Il sistema camerale</i></p>	
	<p>L'Unioncamere Toscana, insieme alle altre Unioni regionali, all'Unioncamere italiana, alle Camere di commercio italiane ed ai loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le Camere di commercio italiane all'estero ed estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato.</p>	
<p><i>Articolo 3</i></p>	<p><i>Articolo 4</i></p>	
<p>Compiti e funzioni</p>	<p>Compiti e funzioni</p>	
<p>1. L'Unione Regionale ha il compito di promuovere e sviluppare il sistema camerale regionale, nell'ambito delle funzioni proprie e di quelle attribuite dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea, e di far crescere</p>	<p>1. In linea con le finalità istituzionali delle Camere di Commercio e nel rispetto della loro autonomia, l'Unioncamere Toscana cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi comuni del sistema camerale</p>	

<p>il sistema economico regionale. In particolare:</p>	<p>in ambito regionale, promuove l'esercizio associato di funzioni, servizi e competenze camerali e assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione e le associazioni regionali degli enti locali. In particolare:</p>	
<p>a) cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio associate nei confronti dell'Ente Regione, del sistema regionale delle istituzioni e degli altri Enti Locali per la trattazione e definizione di materie ed iniziative di comune interesse;</p>	<p>a) svolge, nell'ambito del sistema camerale, funzioni di supporto e promozione degli interessi generali del sistema economico e promuove iniziative per favorire lo sviluppo dell'economia regionale, la sua internazionalizzazione e la competitività del sistema delle imprese e dei territori;</p>	
<p>b) svolge la propria azione a supporto del sistema regionale delle imprese integrando strettamente i propri strumenti di intervento con quelli promossi dalle Associazioni di categoria e dalla Regione. Promuove e valorizza in Italia ed all'estero le varie aree ed i sistemi produttivi della Toscana con le loro articolazioni territoriali; c) individua strategie unitarie ed elabora le politiche del sistema camerale per lo sviluppo, la qualificazione ed a supporto delle attività camerali di interesse comune curandone altresì l'attuazione e il coordinamento;</p>	<p>b) assolve ai compiti di osservatorio e monitoraggio dell'economia regionale, cura e realizza studi e ricerche e predispone il rapporto annuale sull'attività delle Camere di commercio da presentare alla Regione;</p>	
<p>d) sviluppa e coordina attività di</p>	<p>c) svolge attività di coordinamento a</p>	

<p>competenza camerale, di cui all'articolo 2 della Legge 580/93, che interessano l'intero territorio regionale o comunque più di una circoscrizione provinciale;</p>	<p>favore delle Camere associate, imposta le politiche del sistema camerale regionale e individua le strategie, anche su base pluriennale, e le linee per lo sviluppo degli obiettivi comuni delle Camere di commercio della regione Toscana e per la qualificazione delle attività camerali di interesse comune;</p>	
<p>e) a norma dell'articolo 2, comma 2, della Legge 580/93, può esercitare, sulla base di apposita convenzione, compiti e funzioni ad essa delegati da Camere di Commercio associate;</p>	<p>d) promuove proposte di legge regionali e ricerca il coordinamento con l'Unioncamere italiana per la predisposizione di progetti di legge nazionali, nell'interesse del sistema economico regionale;</p>	
<p>f) può essere destinataria della attribuzione di compiti ed attività da parte della Regione, ed eventualmente dello Stato e della Unione Europea sulla base di apposite convenzioni o protocolli di intesa;</p>	<p>e) promuove, coordina e realizza l'esercizio, in forma associata, di attività e servizi di competenza camerale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23, al fine di assicurarne una gestione più efficace, di perseguire l'efficienza e di garantire servizi omogenei sul territorio;</p>	
<p>g) favorisce sedi di concertazione per elaborare gli strumenti generali per il governo dell'economia che interessano i settori economici regionali e per definire ed organizzare</p>	<p>f) promuove e coordina, in collaborazione con l'Unioncamere italiana, l'utilizzo dal parte della rete camerale della toscana, dei programmi e dei fondi comunitari,</p>	

<p>gli strumenti di informazione e di monitoraggio della produzione e dei servizi da promuovere anche presso gli Enti competenti;</p>	<p>operando come referente e titolare degli interventi e ricercando la collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, dei professionisti, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti;</p>	
<p>h) promuove nell'interesse del sistema economico regionale l'elaborazione di proposte di Legge regionali e nazionali, si attiva, anche per conto del sistema camerale, per la predisposizione di progetti di Legge nazionali e comunitari;</p>	<p>g) può svolgere attività informative, formative, editoriali, promozionali e di gestione di servizi comuni rivolte alle Camere di commercio e ad altri enti pubblici e privati e può compiere tutte le operazioni a carattere immobiliare, mobiliare e finanziario necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.</p>	
<p>i) può svolgere attività dirette in favore delle categorie economiche interessate ai sensi dell'articolo 12, comma 9, della Legge n.68/93.</p>	<p>h) può svolgere attività dirette in favore delle categorie economiche interessate sulla base della normativa vigente.</p>	
<p>2. Per il raggiungimento di tali scopi l'Unione Regionale partecipa ad accordi di programma, di cui all'articolo 27 della Legge 142/90, stipula protocolli di intesa e convenzioni, promuove la costituzione e partecipa ad Enti, istituzioni, organismi, consorzi e società con personalità giuridica che operino nell'ambito degli scopi istituzionali delle Camere di Commercio associate, o più in generale si propongano finalità ed attuino iniziative di</p>	<p>2. Per il raggiungimento di tali finalità, l'Unioncamere Toscana promuove e partecipa, sulla base delle normative vigenti, ad accordi di programma, stipula protocolli di intesa e convenzioni, promuove la costituzione e partecipa ad enti, istituzioni, organismi, consorzi e società che operino nell'ambito degli scopi istituzionali delle Camere di commercio o, più in generale, si propongano finalità e attuino iniziative di sviluppo economico e sociale.</p>	

sviluppo; promuove iniziative per favorire lo sviluppo economico, culturale, formativo, tecnologico del sistema imprenditoriale regionale e la sua internazionalizzazione, cura e realizza studi e ricerche, organizza congressi, comitati e gruppi di lavoro.		
3. Può inoltre svolgere a favore delle Camere di Commercio associate ed altri Enti pubblici e privati, attività informative, formative, editoriali, promozionali, di servizi accentrati di struttura e potrà compiere tutte le operazioni a carattere immobiliare, mobiliare e finanziario necessarie, nei limiti del carattere, dei compiti e delle funzioni del presente statuto, per il raggiungimento degli scopi sociali.		
<i>Articolo 4</i>	<i>Articolo 5</i>	
Rapporti con la Regione Toscana	Rapporti con la Regione ed enti locali	
1. Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno e promozione del sistema economico toscano, l'Unione Regionale promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Toscana per definire linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la	1. Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico regionale, l'Unioncamere Toscana promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Toscana per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la	

<p>propria partecipazione al processo di programmazione regionale ed alla sua realizzazione.</p>	<p>propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione;</p>	
<p>2. I rapporti con la Regione Toscana saranno definiti con apposite convenzioni e protocolli d'intesa firmati dall'Unione Regionale in rappresentanza del sistema camerale, che potranno anche prevedere accordi di programma, attribuzione e deleghe di funzioni esercitabili in via diretta o attraverso strumenti specifici.</p>	<p>2. I rapporti di collaborazione con la Regione Toscana saranno definiti tramite accordi quadro, protocolli di intesa e convenzioni stipulati dall'Unioncamere Toscana in rappresentanza delle Camere di commercio e potranno anche prevedere attribuzioni di funzioni e deleghe esercitabili direttamente o attraverso strumenti specifici.</p>	
<p>3. Per una efficace ed organica attuazione del comma 2, l'Unione Regionale promuove appositi provvedimenti per definire, d'intesa con la Giunta Regionale, gli opportuni strumenti di rapporto e di coordinamento delle competenze delle Camere di Commercio e dell'Unione Regionale (articolo 2, Legge 580/93) con quelle delle Province e dei Comuni al fine di valorizzare la dimensione locale nei processi di sviluppo dell'economia e del territorio.</p>	<p>3. Secondo quanto disposto dall'articolo 2 comma 9 e dall'articolo 6 comma 5 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23, l'Unioncamere Toscana può formulare pareri e proposte alla Regione sulle questioni di interesse del sistema regionale delle imprese.</p>	
<p>4. Al fine di assicurare quanto previsto dalla Legge 241/91 il sistema camerale partecipa, con modalità da stabilirsi, al progetto "trasparenza" sugli atti fondamentali della Pubblica</p>	<p>4. L'Unioncamere Toscana promuove strumenti di coordinamento tra il sistema camerale e le associazioni regionali degli enti locali, al fine di rendere più efficaci le collaborazioni</p>	

Amministrazione rendendo disponibili in rete i dati in suo possesso.	con la Regione e di promuovere la competitività delle imprese e lo sviluppo dell'economia e del territorio regionale.	
<i>Articolo 5</i>	<i>Articolo 6</i>	
Rapporti con le autonomie funzionali	Rapporti con le autonomie funzionali	
L'Unione Regionale promuove le collaborazioni con le altre autonomie funzionali di natura pubblica o privata anche attraverso la predisposizione di specifici accordi od altri strumenti che favoriscano il raggiungimento delle funzioni e compiti di cui all'art. 3.	1. L'Unioncamere Toscana promuove le collaborazioni con le altre autonomie funzionali di natura pubblica o privata, anche attraverso la predisposizione di specifici accordi o altri strumenti che favoriscano il perseguimento degli obiettivi e lo svolgimento delle competenze assegnate al sistema camerale dalla normativa statale e regionale.	
<i>Articolo 6</i>	<i>Articolo 7</i>	
Organi	Organi	
Sono organi dell'Unione Regionale:	1. Sono organi dell'Unioncamere regionale:	
a) l'Assemblea;	a) il Consiglio;	
b) il Consiglio delle Associazioni Regionali di categoria;	b) la Giunta;	
c) il Consiglio di Amministrazione;	c) il Presidente;	
d) il Presidente dell'Unione Regionale;	d) il Collegio dei Revisori dei Conti;	
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;	e) il Comitato dei Segretari Generali.	
f) il Comitato dei Segretari Generali.		

<i>Articolo 7</i>	<i>Articolo 8</i>	
L'Assemblea	Il Consiglio	
1. L'Assemblea è organo di indirizzo e di controllo dell'Unione Regionale.	1. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo dell'Unioncamere regionale.	
2. Essa è composta:	2. Esso è composto:	
- dai Presidenti delle Camere di Commercio della Toscana;	- dai Presidenti delle Camere di Commercio della Toscana;	
- da 4 (quattro) membri per ogni Camera di Commercio associata, in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura scelti nell'ambito delle rispettive Giunte e dalle stesse nominati;	- da 4 (quattro) membri per ogni Camera di Commercio associata, in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura scelti nell'ambito delle rispettive Giunte e dalle stesse designati.	- da 4 (quattro) membri per ogni Camera di Commercio associata, in rappresentanza di diversi settori, scelti nell'ambito delle rispettive Giunte e dalle stesse designati.
- dai Presidenti delle Associazioni Regionali di categoria facenti parte del Consiglio delle Associazioni Regionali di categoria di cui all'art. 10;		
- da 8 (otto) membri, 2 (due) per ogni settore, in rappresentanza del Credito, delle Assicurazioni, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela dei consumatori, designati dalle Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, od ove mancanti a livello nazionale, tra i membri dei Consigli Camerali delle Camere di Commercio associate.		

<p>3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea.</p>	<p>3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unioncamere regionale od, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente anziano.</p>	
<p>4. Il Presidente dell'Assemblea procede alla verifica delle designazioni effettuate dalle Associazioni Regionali maggiormente rappresentative a livello toscano, od ove mancanti a livello nazionale.</p>		
<p>5. A partecipare alle adunanze sono invitati i componenti del Comitato dei Segretari Generali ed il Vice Segretario Generale dell'Unione, se nominato.</p>	<p>4. Alle adunanze sono invitati a partecipare i Segretari Generali delle Camere associate.</p>	
<p>6. Gli atti relativi alla costituzione dell'Assemblea sono curati dal Presidente dell'Unione Regionale che presiede anche la prima seduta fino al momento della nomina del Presidente dell'Assemblea.</p>		
<p>7. In caso di assenza od impedimento lo sostituisce il Vice Presidente Vicario dell'Unione Regionale.</p>		
<p>8. Essa si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del consuntivo nonché per la definizione degli obiettivi comuni di cui all'articolo 3.</p>	<p>5. Esso si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione delle linee programmatiche di attività, del bilancio preventivo per l'anno successivo, accompagnato da una relazione previsionale, e del bilancio consuntivo</p>	

	dell'anno precedente, accompagnato da una relazione della Giunta sull'attività svolta, nonché per la definizione degli obiettivi comuni di cui all'articolo 4 comma 1.	
9. Si riunisce inoltre ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, oppure quando almeno un terzo dei componenti presenti al Presidente dell'Assemblea richiesta motivata.	6. Si riunisce inoltre ogni qual volta la Giunta lo ritenga necessario, oppure quando almeno un decimo dei componenti presenti al Presidente richiesta motivata.	
10. L'Assemblea dura in carica 4 anni.	7. Il Consiglio dura in carica 3 (tre) anni. I singoli componenti decadono automaticamente se vengono meno i requisiti della loro nomina. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica per decadenza o dimissioni, i membri che subentrano durano in carica fino alla scadenza naturale dell'organo. I componenti sono rinominabili.	
11. Le adunanze sono tenute normalmente presso la sede dell'Unione Regionale.	8. Le adunanze sono tenute di norma presso la sede dell'Unioncamere regionale.	
12. Ove previsto dalla legge funge da segretario il notaio rogante.		
<i>Articolo 8</i>	<i>Articolo 9</i>	
Le competenze dell'Assemblea	Le competenze del Consiglio	
L'Assemblea:	1. Il Consiglio:	
a) determina gli indirizzi generali dell'azione dell'Unione Regionale;	a) definisce su base triennale le strategie, le linee di sviluppo e gli	

	obiettivi comuni del Sistema camerale regionale, determinando gli indirizzi generali dell'azione dell'Unioncamere regionale;	
b) nomina per un quadriennio il Presidente dell'Assemblea e il Presidente dell'Unione Regionale scegliendoli tra i Presidenti delle Camere associate;	b) elegge, tra i Presidenti delle Camere associate, il Presidente dell'Unioncamere regionale ed i componenti della Giunta;	
		b1) istituisce una Commissione Consultiva
c) discute ed approva di norma entro il 31 ottobre di ogni anno le linee generali programmatiche d'attività ed il bilancio preventivo per l'anno successivo determinando la misura dell'aliquota annuale di contribuzione delle Camere di Commercio;	c) approva entro il 31 dicembre di ogni anno le linee programmatiche di attività ed il bilancio preventivo per l'anno successivo, accompagnato da una relazione previsionale, determinando la misura dell'aliquota annuale di contribuzione delle Camere di Commercio;	
d) approva i provvedimenti di variazione al bilancio che comportino variazioni nelle voci complessive di entrata e uscita;	d) approva i provvedimenti di variazione al bilancio;	
e) discute ed approva di norma entro il 30 aprile di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta;	e) discute ed approva di norma entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione della Giunta sull'attività svolta;	
f) nomina i Revisori dei Conti, recependo le designazioni del Ministero delle Attività Produttive e	f) nomina i Revisori dei Conti, recependo le designazioni del Ministero dello Sviluppo Economico e della	

della Regione;	Regione;	
g) delibera le modifiche dello statuto;	g) delibera lo statuto e le relative modifiche;	
h) decide l'integrazione dei membri del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 12, fino ad un massimo di 5 membri effettivi e di un supplente per ciascuno di essi, eleggendoli tra i componenti l'Assemblea. La permanenza nella carica dei componenti effettivi e supplenti è limitata alla durata del mandato nel Consiglio camerale di appartenenza;	h) determina l'entità degli emolumenti al Presidente ed ai componenti degli Organi, secondo la normativa vigente ed i rimborsi spese ai componenti degli organi e degli altri organismi, nel rispetto delle norme vigenti, in base ad apposito regolamento;	
i) determina l'entità degli emolumenti al Presidente dell'Unione Regionale, al Presidente dell'Assemblea ed ai componenti degli Organi, secondo la normativa vigente;	i) adotta il regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.	
j) istituisce il Consiglio delle Associazioni Regionali di categoria di cui al successivo articolo 10;	j) decide la messa in liquidazione, nominando i liquidatori e determinandone i poteri.	
k) decide la messa in liquidazione, nominando i liquidatori e determinandone i poteri.		
<i>Articolo 9</i>	<i>Articolo 10</i>	
Modalità di funzionamento dell'Assemblea	Modalità di funzionamento del Consiglio	
1. L'Assemblea è convocata dal suo Presidente almeno 8 giorni prima	1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno 8 giorni prima della	

della data fissata per la riunione, a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al domicilio di ciascun componente.	data fissata per la riunione, a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata od altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, da inviarsi al domicilio di ciascun componente.	
2. Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno; eventuali integrazioni sono possibili purché comunicate, anche con telegramma, almeno 3 giorni prima della riunione.	2. Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno; eventuali integrazioni sono possibili purché comunicate almeno 3 giorni prima della riunione.	
3. Le adunanze dell'Assemblea in prima convocazione sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti e siano rappresentate almeno la metà delle Camere di Commercio aderenti.	3. Le adunanze del Consiglio in prima convocazione sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti e siano rappresentate almeno la metà delle Camere di Commercio associate.	
4. In seconda convocazione, da effettuarsi a distanza di almeno 24 ore, quando siano presenti almeno un terzo dei componenti e siano rappresentate almeno un terzo delle Camere di Commercio aderenti.	4. In seconda convocazione, da effettuarsi a distanza di almeno 24 ore, l'adunanza è valida quando siano presenti almeno 1/3 dei componenti e siano rappresentate almeno 1/3 delle Camere di Commercio associate.	
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.	5. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con voto palese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.	
6. Le modifiche dello statuto occorrono la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole	6. Per l'elezione del Presidente occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ dei componenti. Il Presidente è eletto nella	

dei 2/3 dei componenti e siano rappresentate almeno i 2/3 delle Camere di Commercio aderenti.	prima votazione con la maggioranza assoluta dei componenti. Nella seconda votazione, da tenersi in una seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede, nella stessa riunione, a ballottaggio.	
7. Per lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione occorrono il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei componenti e siano rappresentate almeno i 2/3 delle Camere di Commercio aderenti.	7. Per l'approvazione dello statuto e delle relative modifiche occorrono: a) la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei componenti; b) che siano rappresentate almeno $\frac{2}{3}$ delle Camere di Commercio associate; c) il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei componenti.	
	8. Per lo scioglimento e la messa in liquidazione occorrono: a) che siano rappresentate almeno $\frac{2}{3}$ delle Camere di Commercio associate; b) il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei componenti.	
	9. Ogni consigliere può farsi rappresentare da altro componente l'organo mediante delega scritta. La delega può essere conferita solo per singole adunanze, con effetto anche per le successive convocazioni. Uno stesso delegato può avere un numero massimo di quattro deleghe.	
<i>Articolo 10</i>		
Il Consiglio delle Associazioni		

Regionali di categoria		
<p>1. Il Consiglio delle Associazioni Regionali di categoria, è costituito dal Presidente dell'Unione Regionale o, se nominato, dal Comitato di Presidenza dell'Unione Regionale e dai Presidenti delle Associazioni Regionali più rappresentative operanti nelle attività economiche della regione.</p>		
<p>Alle sedute dell'Organo sono invitati a partecipare il Vice Segretario Generale dell'Unione Regionale, se nominato, ed i Direttori delle stesse Associazioni Regionali di categoria.</p>		
<p>2. Il Consiglio delle Associazioni Regionali di categoria rappresenta la sede di concertazione degli strumenti generali che interessano tutti i settori economici.</p>		
<p>3. Il Consiglio esprime pareri e/o presenta proposte in materia di programma annuale d'attività, di bilancio preventivo del sistema camerale e di bilancio consuntivo.</p>		
<p>4. Il Consiglio formula proposte ed, ove richiesto, esprime il parere sugli atti fondamentali della legislazione e della programmazione regionale.</p>		
<p>5. Il Consiglio contribuisce a definire le iniziative dirette in favore delle categorie economiche di cui</p>		

all'articolo 3 esprimendo altresì un parere obbligatorio sulle stesse.		
6. Il Consiglio può inoltre essere chiamato dal Presidente dell'Unione Regionale ad esprimere pareri su qualsiasi materia che ritenga opportuno sottoporli; il Consiglio può avanzare proposte al Consiglio di Amministrazione su argomenti aventi particolare rilevanza per l'economia regionale.		
7. Il Consiglio sovrintende alla stesura di rapporti periodici sull'economia toscana elaborati dall'Unione Regionale in collegamento con tutte le Associazioni.		
8. Il Consiglio propone strumenti e metodi per assicurare una adeguata ed efficace informazione economica.		
9. L'Unione Regionale, sulla base di apposito protocollo di intesa stipulato con la Regione Toscana, potrà prevedere forme e modalità di rapporto del Consiglio delle associazioni Regionali di categoria con la Regione stessa.		
10. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione Regionale, o da un suo delegato, e si avvale di una segreteria e dei servizi dell'Unione Regionale per l'espletamento delle proprie funzioni.		

11. Il Consiglio si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta di tre Associazioni Regionali di categoria.		
12. Il Consiglio può essere integrato, su invito, da rappresentanze regionali degli Enti Locali		
(ANCI, URPT, UNCEM, ecc.) e dai rappresentanti del sistema creditizio toscano per argomenti		
e materie di comune interesse.		
<i>Articolo 11</i>		
Composizione del Consiglio delle Associazioni Regionali di categoria per le problematiche attinenti lo sviluppo economico e sociale della Toscana		
In sede di esame delle problematiche attinenti lo sviluppo economico e sociale regionale il Consiglio è integrato dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.		
<i>Articolo 12</i>	<i>Articolo 11</i>	
Il Consiglio di Amministrazione	La Giunta	
		1. La Giunta è l'organo

		<p>amministrativo ed è costituita dai Presidenti delle Camere di commercio associate. Il numero dei componenti l'organo è comunque subordinato al rispetto dell'eventuale limite previsto dalla normativa vigente. In tal caso verrà assicurata la più ampia partecipazione di tutte le Camere associate alla collegialità delle decisioni.</p>
<p>1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tutti i Presidenti delle Camere di Commercio associate ed integrato dai membri effettivi eletti dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 8, lettera h).</p>	<p>1. La Giunta è l'organo amministrativo ed è costituita dai Presidenti delle Camere di commercio associate. Il numero dei componenti l'organo è comunque subordinato al rispetto dell'eventuale limite previsto dalla normativa vigente. La Giunta dura in carica 3 anni. I singoli componenti decadono automaticamente se vengono meno i requisiti della loro nomina. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica per decadenza, i membri che subentrano durano in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.</p>	<p>2. I componenti della Giunta, qualora il numero sia pari a quello delle Camere associate, durano in carica 3 anni. Qualora il numero sia inferiore a quello delle Camere associate, i componenti durano in carica 1 anno e sono soggetti a rotazione in modo da assicurare nel più breve tempo possibile la partecipazione all'organo di tutte le Camere. I componenti decadono automaticamente se vengono meno i requisiti della loro nomina. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica per decadenza, i membri che subentrano durano in carica fino alla scadenza degli altri componenti.</p>
<p>2. I Presidenti delle Camere di Commercio associate possono essere sostituiti, in caso di assenza od</p>	<p>3. I Presidenti delle Camere di commercio associate possono essere sostituiti, in caso di assenza od</p>	

impedimento, dal Vice Presidente. I membri effettivi di cui all'articolo 8, lettera h) possono essere sostituiti dai rispettivi membri supplenti.	impedimento, dal Vice Presidente della propria Camera.	
3. Alle sedute di Consiglio di Amministrazione partecipano a titolo consultivo il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale, se nominato; sono invitati i Segretari Generali delle Camere di Commercio associate.	4. Alle sedute della Giunta partecipano con funzioni consultive i Segretari Generali delle Camere di Commercio.	
	5. In caso di trattazione di argomenti di particolare specificità potranno essere invitati a partecipare alle riunioni rappresentanti di istituzioni, compresi i Presidenti delle Camere di Commercio associate non componenti l'organo, ed esperti.	
<i>Articolo 13</i>	<i>Articolo 12</i>	
Le competenze del Consiglio di Amministrazione	Le competenze della Giunta	
1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:	1. Spetta alla Giunta:	
a) nominare due Vice Presidenti dell'Unione Regionale, di cui uno Vicario, scegliendoli tra i propri componenti;	a) nominare due Vice Presidenti dell'Unioncamere regionale, scegliendoli tra i propri componenti;	
b) predisporre lo schema del bilancio preventivo con il relativo programma di attività e del bilancio consuntivo,	b) predisporre su base triennale le strategie, le linee di sviluppo e gli obiettivi comuni del Sistema camerale	

da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;	regionale, determinando gli indirizzi generali dell'azione dell'Unioncamere regionale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;	
c) predisporre le linee di indirizzo strategiche pluriennali per il periodo di durata del Consiglio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	c) predisporre gli schemi relativi alle linee programmatiche di attività, al bilancio preventivo per l'anno successivo, accompagnato da una relazione previsionale, ed al bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione della Giunta sull'andamento della gestione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;	
d) adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione dei programmi di attività dell'Unione Regionale;	d) adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione dei programmi di attività dell'Unioncamere regionale;	
e) nominare il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale su proposta del Presidente dell'Unione Regionale;	e) nominare il Segretario Generale ed i dirigenti su proposta del Presidente dell'Unioncamere regionale;	
f) nominare i rappresentanti dell'Unione Regionale negli enti partecipati e in tutti gli organismi ove venga richiesta la rappresentanza dell'Unione Regionale;	f) convocare l'Assise dei Consiglieri camerali, alla quale partecipano i componenti dei Consigli camerali della Toscana;	
g) istituire Commissioni di studio, gruppi di lavoro e Comitati e determinarne gli eventuali compensi;	g) nominare i rappresentanti dell'Unioncamere regionale negli enti partecipati ed in tutti gli organismi ove venga richiesta la rappresentanza dell'Unioncamere regionale;	
h) adottare i regolamenti per la	h) istituire Commissioni di studio,	

divisione dei compiti tra indirizzo e gestione, per il personale, per la contabilità e per il funzionamento dell'Unione Regionale;	Gruppi di Lavoro e Comitati, determinandone le modalità di funzionamento, oltre gli eventuali compensi;	
i) affidare anche in attuazione del punto g) ai Segretari Generali delle Camere di Commercio della Toscana o ad esperti, la predisposizione e/o realizzazione di progetti specifici di interesse del sistema toscano con modalità da stabilirsi di volta in volta ivi compresi i relativi compensi;	i) adottare i regolamenti per la divisione dei compiti tra indirizzo e gestione, per il personale, per la contabilità e per il funzionamento dell'Unioncamere regionale;	
j) determinare il contingente numerico del personale;	j) determinare il contingente numerico del personale;	
k) deliberare sulle convenzioni e le partecipazioni esterne all'Unione Regionale, nonché sugli accordi di programma ai sensi della Legge 142/90 articolo 27 nei limiti delle disponibilità di bilancio;	k) deliberare sulle convenzioni e le partecipazioni esterne all'Unioncamere regionale, nonché sugli accordi di programma, nei limiti delle disponibilità di bilancio;	
l) deliberare in via d'urgenza i provvedimenti di variazione del bilancio da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile.	l) deliberare in via d'urgenza i provvedimenti di variazione del bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile.	m) adotta il regolamento per la disciplina del proprio funzionamento, con particolare riferimento all'individuazione di modalità che assicurino la più ampia partecipazione di tutte le Camere associate alla collegialità delle decisioni.
	m) adotta il regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.	
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, altresì, su quanto non	2. La Giunta delibera, altresì, su quanto non espressamente attribuito	

espressamente attribuito alla competenza di altri organi nell'ambito delle finalità statutarie.	alla competenza di altri organi nell'ambito delle finalità statutarie.	
<i>Articolo 14</i>	<i>Articolo 13</i>	
Modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione	Modalità di funzionamento della Giunta	
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, che ne predispone l'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo lettera raccomandata o anche a mezzo telefax o posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo.	1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente, che ne predispone l'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata, telefax od altro mezzo idoneo.	
2. In caso di particolare urgenza tale termine è ridotto a 3 giorni.	2. In caso di particolare urgenza tale termine è ridotto a 3 giorni.	
3. Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno.	3. Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno.	
4. Per la validità delle sedute in prima convocazione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti e delle Camere di Commercio associate; in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno 24 ore, è sufficiente la presenza della metà delle Camere di Commercio e di almeno un terzo dei componenti.	4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.	
5. Il Consiglio di Amministrazione	5. La Giunta delibera a maggioranza	

delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.	dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.	
6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente dell'Unione Regionale: funge da segretario il Segretario Generale.		
	6. Le riunioni della Giunta possono svolgersi anche tramite audio o videoconferenza od altra modalità telematica, a condizione che il Presidente possa identificare ed accertare la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; sia consentito ai partecipanti di seguire e di intervenire alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; sia consentita la corretta verbalizzazione. L'adunanza si considera tenuta nel luogo, da indicare nella convocazione, in cui si trova il Presidente ed il segretario verbalizzante.	
<i>Articolo 15</i>		
Il Comitato di Presidenza		Commissione Consultiva
1. L'Assemblea può istituire il Comitato di Presidenza dell'Unione Regionale che è composto dal		1. Il Consiglio istituisce una Commissione Consultiva formata dai dieci Presidenti delle Camere

<p>Presidente dell'Unione Regionale, che lo presiede e lo convoca, dal Presidente dell'Assemblea, dai Vice Presidenti e dai Presidenti degli enti e delle società operative partecipati; il Segretario Generale può esprimere parere consultivo; partecipa, a titolo consultivo, il Vice Segretario Generale, se nominato.</p>		<p>associate. I componenti della Commissione Consultiva decadono al cessare del loro incarico presso la Camera. La Commissione Consultiva è presieduta dal Presidente dell'Unione regionale.</p>
<p>2. Il Comitato di Presidenza esplica le funzioni delegategli con apposito regolamento dal Consiglio di Amministrazione e, in caso di urgenza, può decidere anche su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso nella successiva riunione, con esclusione dei provvedimenti di cui alle lettere b) e k) del comma 1 dell'articolo 13.</p>		<p>2. La Commissione Consultiva: a) fornisce indicazioni sulle esigenze delle Camere di Commercio proponendo la realizzazione di nuovi progetti ed attività e valutando l'opportunità di ottimizzare iniziative e servizi in essere; b) esprime proposte sulle caratteristiche funzionali ed organizzative dei servizi e delle attività da svolgere congiuntamente da parte del sistema camerale regionale; c) formula pareri sulle tematiche sottoposte ad essa dal Consiglio e dalla Giunta; Le proposte, le indicazioni ed i pareri espressi dalla Commissione non hanno carattere vincolante per il Consiglio e la Giunta.</p>
		<p>3. La Commissione Consultiva si riunisce quando il Presidente ritiene di convocarla o quando ne sia fatta</p>

		richiesta da almeno 1/3 dei componenti.
		4. Alle sedute della Commissione partecipano con funzioni consultive i Segretari Generali delle Camere di Commercio.
<i>Articolo 16</i>	<i>Articolo 14</i>	
Il Presidente dell'Unione Regionale	Il Presidente	
1. Il Presidente dell'Unione Regionale è il legale rappresentante dell'Ente ed ha la rappresentanza politica ed istituzionale dell'Unione Regionale e del sistema camerale regionale, nei confronti delle Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi di governo nazionali, regionali e locali, delle categorie economiche.	1. Il Presidente è il legale rappresentante, ha la rappresentanza politica ed istituzionale dell'ente e dura in carica tre anni, salvo che cessi dalla carica di Presidente della Camera; nel qual caso decade anche dalla carica nell'Unioncamere regionale. Il Presidente che subentra dura in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.	
2. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, il Comitato di Presidenza dell'Unione Regionale ed il Consiglio delle Associazioni Regionali di categoria.	2. Il suo mandato è rinnovabile una sola volta.	
3. Convoca l'Assemblea in caso di vacanza del suo Presidente. Nell'atto di convocazione dovrà essere previsto, al primo punto all'ordine del giorno, l'elezione del Presidente dell'Assemblea.	3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta; in caso di urgenza esercita le competenze della Giunta, salvo ratifica da parte della stessa nella prima riunione successiva.	
4. Analogamente la convocazione può essere effettuata dal Presidente	4. Il Vice Presidente anziano sostituisce il Presidente in caso di	

dell'Unione Regionale in caso di assenza od impedimento del Presidente dell'Assemblea	impedimento o di assenza dello stesso.	
5. Convoca e presiede il Consiglio delle Associazioni Regionali di categoria.	5. In caso di decadenza del Presidente, il Vice Presidente anziano convoca entro tre mesi gli organi statutari per la nomina di un nuovo Presidente.	
6. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza dello stesso.		
7. In caso di urgenza il Presidente esercita le competenze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Presidenza, se istituito, salvo ratifica da parte degli stessi nella prima seduta successiva.		
	<i>Articolo 15</i>	
	Il Collegio dei Revisori dei Conti	
	1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio e vigila sull'osservanza della Legge e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità, riferisce annualmente al Consiglio sul bilancio preventivo, sul bilancio consuntivo e sui risultati della gestione.	
	2. È composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I membri effettivi sono designati rispettivamente uno dal	

	Ministero dello Sviluppo Economico, che assume la funzione di Presidente, uno dalla Regione Toscana e uno dal Consiglio. I supplenti sono designati uno dal Ministero dello Sviluppo Economico ed uno dal Consiglio.	
	3. I membri effettivi ed i membri supplenti devono essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili.	
	4. Il Collegio dura in carica un triennio ed è rieleggibile per un solo ulteriore mandato.	
	5. In caso di cessazione dalla carica, i membri che subentrano durano in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.	
	6. Al Collegio dei revisori dei conti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.	
<i>Articolo 17</i>	<i>Articolo 16</i>	
Il Comitato dei Segretari Generali	Il Comitato dei Segretari Generali	
1. Il Comitato dei Segretari Generali è organo di consulenza tecnica dell'Unione Regionale; collabora con gli altri organi della stessa nell'espletamento delle funzioni di indirizzo e nell'attuazione dei compiti di cui all'articolo 3; esprime pareri e proposte in ordine all'attività della	1. Il Comitato dei Segretari Generali è organo di consulenza tecnica dell'Unioncamere regionale; collabora con gli organi della stessa nell'espletamento delle funzioni di indirizzo e nell'attuazione dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 2 della legge 580/1993 e successive modifiche	

stessa.	ed integrazioni ed esprime pareri e proposte in ordine all'attività dell'Unioncamere regionale.	
2. Il Comitato è costituito dai Segretari Generali delle Camere di Commercio associate e dal Segretario Generale dell'Unione Regionale.	2. Il Comitato è costituito dai Segretari Generali delle Camere di Commercio della regione Toscana e dal Segretario Generale dell'Unioncamere Toscana che lo convoca sulla base di un ordine del giorno, ne coordina i lavori e ne redige un verbale.	
3. Esso è convocato e presieduto da un Segretario Generale delle Camere di Commercio della regione eletto dal Comitato stesso, per un quadriennio, tra i suoi componenti.		
4. Al Comitato dei Segretari Generali è invitato il Presidente dell'Unione Regionale.	3. Al Comitato dei Segretari Generali è invitato il Presidente dell'Unioncamere regionale e possono essere invitati a partecipare, di volta in volta, esperti e consulenti in relazione alla natura degli argomenti da trattare.	
5. Al Comitato possono inoltre essere invitati di volta in volta a partecipare esperti in relazione alla natura degli argomenti da trattare.		
6. Al Comitato partecipa di diritto, se nominato, il Vice Segretario Generale.		
7. Il Segretario Generale dell'Unione Regionale allega il parere del Comitato, quando espresso, alle proposte di delibera all'ordine del giorno del Consiglio di	4. Il Segretario Generale dell'Unioncamere regionale allega il parere del Comitato, qualora richiesto, alle proposte di delibera all'ordine del giorno della Giunta e del Consiglio.	

Amministrazione e dell'Assemblea.		
	5. Il Comitato adotta il regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.	
<i>Articolo 18</i>		
Il Collegio dei Revisori dei Conti		
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea e vigila sull'osservanza della Legge e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità, riferisce annualmente all'Assemblea sul bilancio preventivo, sui conti consuntivi e sui risultati della gestione.		
2. È composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I membri effettivi sono designati rispettivamente uno dal Ministero delle Attività Produttive, che assume la funzione di Presidente, uno dalla Regione Toscana e uno dall'Assemblea. I supplenti sono designati uno dal Ministero delle Attività Produttive e uno dall'Assemblea.		
3. I membri effettivi ed i membri supplenti devono essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili.		
4. Il Collegio dura in carica un triennio ed è rieleggibile per un solo		

ulteriore mandato.		
5. Le designazioni si riferiscono al triennio per il quale sono state richieste.		
	<i>Articolo 17</i>	
	Il Consiglio delle Associazioni Regionali di categoria	
	1. Il Consiglio delle Associazioni Regionali di categoria, è costituito dal Presidente dell'Unioncamere regionale e dai Presidenti delle Associazioni regionali di categoria più rappresentative operanti nelle attività imprenditoriali della regione. La rappresentatività è data dalla presenza in almeno un Consiglio di Camera di Commercio associata.	
	Alle sedute dell'organismo sono invitati a partecipare i Direttori delle stesse Associazioni regionali di categoria.	
	2. Il Consiglio delle Associazioni Regionali di categoria rappresenta la sede di consultazione sugli strumenti generali che interessano tutti i settori economici.	
	3. Il Consiglio esprime pareri e/o presenta proposte in materia di linee programmatiche di attività di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo.	
	4. Il Consiglio è presieduto dal	

	Presidente dell'Unione Regionale.	
	5. Il Consiglio si riunisce su iniziativa del Presidente e comunque almeno 2 volte all'anno.	
<i>Articolo 19</i>	<i>Articolo 18</i>	
Il Segretario Generale	Il Segretario Generale	
1. Il Segretario Generale può essere nominato fra i Segretari Generali delle Camere di Commercio associate, oppure fra i dipendenti dell'Unione Regionale.	1. Il Segretario Generale dirige gli uffici dell'Unione ed è il capo del personale, relativamente al quale assume le determinazioni necessarie. Adotta i provvedimenti concernenti le assunzioni, il trattamento economico, la carriera e la cessazione del rapporto di lavoro del personale non dirigente ed assegna i premi di risultato e di produttività al personale, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal preventivo economico e dalle deliberazioni della Giunta. Assume il compito di coordinamento dell'attività della dirigenza.	
2. Il Segretario Generale dirige gli uffici dell'Unione Regionale ed è il capo del personale e responsabile delle procedure amministrative; è garante altresì della legittimità delle delibere, degli atti sottoposti al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea.	2. Determina gli assetti organizzativi dell'Ente, le procedure amministrative e gestisce l'attività ordinaria, con autonomo potere di spesa fissata dal Regolamento approvato dalla Giunta;	
3. Determina le procedure e gestisce	3. Esplica le funzioni di Segretario del	

<p>l'attività ordinaria dell'Unione Regionale dando attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Consiglio e della Giunta, è garante della legittimità delle delibere ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni adottate, nonché del buon andamento di ogni iniziativa programmata e dell'efficienza dei servizi dell'ente; a tal fine adotta, con proprie determinazioni, i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.</p>	
<p>4. Esplica anche le funzioni di Segretario dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Presidenza, del Comitato delle Associazioni Regionali di categoria e dà esecuzione ai provvedimenti adottati dagli organi statutari.</p>	<p>4. La Giunta può nominare un Vicesegretario Generale.</p>	
<p>5. Se nominato fra i Segretari Generali delle Camere di Commercio della regione, si avvale di un Vice Segretario Generale per la gestione operativa sulla base di apposita delega. Il Vice Segretario Generale viene assunto in base a selezione pubblica.</p>		
<p><i>Articolo 20</i></p>	<p><i>Articolo 19</i></p>	
<p>Ripartizione delle competenze politiche e amministrative</p>	<p>Ripartizione delle competenze politiche e amministrative</p>	
<p>1. Fermo restando per gli organi di</p>	<p>1. Fermo restando per gli organi di</p>	

governo la competenza dell'attività di programmazione, di indirizzo e di controllo dei risultati, alla dirigenza dell'Unione Regionale compete la gestione operativa, amministrativa e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.	governo la competenza dell'attività di programmazione, di indirizzo e di verifica dei risultati, alla dirigenza dell'Unioncamere Regionale compete la gestione operativa, amministrativa e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.	
2. Per la definizione delle stesse il Consiglio di Amministrazione adotta apposito regolamento.	2. Per la definizione delle stesse la Giunta adotta apposito regolamento.	
<i>Articolo 21</i>	<i>Articolo 20</i>	
Comitati	Commissioni di studio e Comitati	
L'Unione Regionale può attivare, ai sensi dell'art. 13 lettera g), dei Comitati ai quali può partecipare anche il proprio personale. Tali Comitati possono fare proposte, esprimere pareri, concorrere alla formulazione e provvedere alla gestione di iniziative, diffondere le proprie attività. Appositi regolamenti, approvati dal Consiglio, ne disciplineranno l'attività.	1. La Giunta può istituire, ai sensi dell'art. 12 comma 1, lettera h), Commissioni di Studio e Comitati, ai quali può partecipare anche il personale dell'Ente. Tali Commissioni e Comitati possono fare indagini, approfondimenti e proposte, esprimere pareri, concorrere alla formulazione e provvedere alla gestione di iniziative, diffondere le proprie attività.	
<i>Articolo 22</i>	<i>Articolo 21</i>	
Personale	Personale	

<p>1. L'Unione Regionale si avvale per il suo funzionamento di apposito personale da assumere, previa idonea selezione pubblica, nei limiti di un contingente numerico fissato in relazione alle esigenze operative dell'Ente, con il contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle autonomie locali ovvero con altro contratto adottato in sede di contrattazione nazionale.</p>	<p>1. L'Unioncamere regionale si avvale per il proprio funzionamento di apposito personale da assumere, previa idonea selezione, nei limiti di un contingente numerico fissato dalla Giunta in relazione alle esigenze operative dell'Ente.</p>	
<p>2. Il contingente numerico di cui all'articolo 13, comma j), deve essere compatibile con le disponibilità finanziarie dell'Unione Regionale.</p>	<p>2. Il contingente numerico di cui all'articolo 12, comma 1, lettera comma j), deve essere compatibile con le disponibilità finanziarie, risultanti dai bilanci preventivi annuali.</p>	
<p>3. Al fine del perseguimento dei compiti e finalità di cui all'articolo 3, l'Unione Regionale potrà far ricorso a collaborazioni inquadrabili in contratti di lavoro autonomo.</p>	<p>3. Al fine del perseguimento dei compiti e finalità di cui all'articolo 3, l'Unione Regionale potrà far ricorso a collaborazioni inquadrabili in contratti di lavoro autonomo nei limiti della normativa vigente.</p>	
<p>4. Il personale dipendente dell'Unione Regionale ed i collaboratori autonomi potranno svolgere la propria attività in via occasionale o continuativa anche presso le sedi delle Camere di Commercio associate o presso uffici distaccati dell'Unione Regionale situati nella regione o presso altri Enti, in Italia od all'estero.</p>	<p>4. Il personale dell'Unioncamere regionale può svolgere la propria attività, purché connessa a specifiche funzioni inerenti le competenze dell'Ente, anche presso le sedi delle Camere di commercio associate e degli eventuali uffici distaccati, sia all'interno del territorio regionale che in Italia ed all'estero.</p>	

<p>5. Ai fini del miglior coordinamento e funzionamento dei servizi camerali possono essere istituiti presso l'Unione Regionale gruppi di lavoro formati da personale camerale e/o da esterni i cui compensi sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>5. Ai fini di un più efficace coordinamento e funzionamento dei servizi camerali la Giunta, ai sensi dell'art. 12 comma 1, lettera h), può istituire Gruppi di Lavoro formati da personale camerale, dell'Unioncamere regionale ed eventualmente da esterni.</p>	
<p><i>Articolo 23</i></p>	<p><i>Articolo 22</i></p>	
<p>Disposizioni sul finanziamento e contabilità</p>	<p>Disposizioni sul finanziamento e contabilità</p>	
<p>1. Il finanziamento ordinario dell'Unione Regionale è assicurato:</p>	<p>1. Il finanziamento dell'Unioncamere Toscana è assicurato:</p>	
<p>a) dalle quote associative annualmente fissate dall'Assemblea sulla base di un'aliquota contributiva stabilita a carico delle singole Camere di Commercio sul totale delle loro entrate, per diritto annuale e per trasferimento dallo Stato in sostituzione dei tributi soppressi, risultanti dall'ultimo consuntivo deliberato dagli organi camerali;</p>	<p>a) da un'aliquota dei proventi per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio deliberato dagli organi delle Camere della regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23; L'aliquota dei proventi deve risultare congrua rispetto alle linee programmatiche di attività per l'anno di riferimento.</p>	
<p>b) da quote di contribuzione</p>	<p>b) dai proventi e dai contributi per</p>	

<p>straordinaria a carico delle singole Camere di Commercio, anche non proporzionali alle entrate di cui al punto precedente. La contribuzione diverrà obbligatoria per le Camere di Commercio associate solo successivamente ad espressa approvazione delle singole Giunte;</p>	<p>attività svolte per conto della Regione ed altri enti pubblici e privati;</p>	
<p>c) da finanziamenti per programmi e progetti provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dall'Unione Nazionale o da altri soggetti;</p>	<p>c) da finanziamenti per programmi e progetti provenienti dall'Unione europea, dalla Regione o da altri soggetti, pubblici o privati;</p>	
<p>d) da altri contributi ed introiti eventuali.</p>	<p>d) dai progetti finanziati dal fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, che perseguono anche le specifiche finalità di cui all'articolo 18, comma 9 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23;</p>	
	<p>e) da finanziamenti e quote di contribuzione straordinari, a carico delle singole Camere di commercio, destinati a specifici progetti, attività e servizi di interesse comune, anche non proporzionali alle entrate di cui al comma a);</p>	
	<p>f) da qualsiasi altro introito derivante dall'attività svolta.</p>	

<p>2. Il bilancio preventivo di cui all'articolo 13 lettera b) costituisce il limite agli impegni di spesa in termini di competenza ed è redatto in pareggio finanziario. Esso è accompagnato dalla relazione previsionale del Consiglio.</p>	<p>2. La gestione dell'Unioncamere toscana è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza.</p>	
<p>3. L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare.</p>	<p>3. L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare.</p>	
<p><i>Articolo 24</i></p>	<p><i>Articolo 23</i></p>	
<p>Controlli e Bilancio consuntivo</p>	<p>Controlli e Bilancio consuntivo e preventivo</p>	
<p>Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della Legge 580/93, l'Unione Regionale redige annualmente un rendiconto economico, patrimoniale e finanziario, oltre ad una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento ai programmi attuati e agli interventi realizzati.</p>	<p>1. L'Unioncamere Regionale redige annualmente le linee programmatiche di attività, il bilancio preventivo per l'anno successivo, accompagnato da una relazione previsionale ed un bilancio consuntivo, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa ed una relazione della Giunta sull'andamento della gestione. Gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo devono risultare coerenti con le linee di indirizzo a livello nazionale.</p>	
	<p>2. Il bilancio preventivo di cui all'articolo 12 comma 1, lettera c), costituisce negli importi complessivi il limite alle spese in termini di competenza economica e finanziaria ed</p>	

	è redatto in pareggio, anche mediante l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e/o dell'avanzo economico che si prevede prudenzialmente di conseguire alla fine dell'esercizio precedente a quello di riferimento del preventivo.	
	3. Il bilancio consuntivo di cui all'articolo 12 comma 1, lettera c) è redatto secondo il principio della competenza economica.	
<i>Articolo 25</i>		
Recesso		
1. Le Camere di Commercio possono recedere dall'Unione Regionale mediante raccomandata con avviso di ricevimento formalmente indirizzata al Presidente e comunicato all'Assemblea entro il 30 giugno ed avrà effetto a decorrere dal successivo 31 dicembre.		
2. Il recesso non conferisce diritti sul patrimonio dell'Unione Regionale.		
<i>Articolo 26</i>	<i>Articolo 24</i>	
Scioglimento	Scioglimento	
In caso di scioglimento le attività risultanti dalla liquidazione saranno	1. In caso di scioglimento le attività risultanti dalla liquidazione saranno	

ripartite fra le Camere di Commercio aderenti in proporzione alle quote versate nell'ultimo triennio, fatti salvi eventuali maggiori diritti a fronte di versamenti specifici effettuati nel periodo di operatività dell'Associazione.	ripartite fra le Camere di Commercio aderenti in proporzione alle quote versate nell'ultimo triennio, fatti salvi eventuali maggiori diritti a fronte di versamenti specifici effettuati nel periodo di operatività dell'Associazione.	
<i>Articolo 27</i>	<i>Articolo 25</i>	
Clausola compromissoria	Clausola compromissoria	
Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra gli associati e la Associazione, l'organo amministrativo, l'organo di liquidazione e di controllo, o fra detti organi o i membri di tali organi, o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività associativa e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudicherà ritualmente secondo diritto.	1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra gli associati e l'associazione, l'organo amministrativo, l'organo di liquidazione e di controllo, o fra detti organi o i membri di tali organi, o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività associativa e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudicherà ritualmente secondo diritto.	
L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente per il luogo ove la Associazione ha la sua sede legale.	2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente per il luogo ove Unioncamere Toscana ha la sua sede legale.	

<p>Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la Associazione ha la propria sede legale.</p>	<p>3. Per qualunque controversia sorta in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove Unioncamere Toscana ha la propria sede legale.</p>	
		<p><i>Articolo 26</i></p>
		<p>Norma Transitoria</p>
<p></p>	<p></p>	<p>1. L'organo amministrativo in carica alla data di approvazione dello Statuto rimarrà tale fino al rinnovo del Presidente, previsto entro il 30 giugno 2012.</p>